

UNITAL

UNIONE – ITALIANA – ARREDI – LEGNO
CONFAPI – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA MEDIA INDUSTRIA

Roma, 27 aprile 2004

Alle Aziende del Settore del legno, del sughero,
del mobile e dell'arredamento, boschive e
forestali

**Oggetto: rinnovo del secondo biennio CCNL UNITAL/CONFAPI del 22 settembre 2004 -
indennità di vacanza contrattuale decorrente dall'1/04/2006**

UNITAL/CONFAPI comunica quanto segue.

Stato delle trattative

La trattativa per il rinnovo del CCNL è stata interrotta dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che hanno indetto lo stato di agitazione per il settore Legno e Arredo e una giornata di sciopero nazionale per il 2 maggio 2006..

E' prevista una ripresa delle trattative a breve e una riapertura del confronto su tematiche importanti per la categoria quali la prosecuzione dei lavori sull'apprendistato professionalizzante e il nuovo inquadramento contrattuale .

Indennità di vacanza contrattuale

L'art. 12 della parte prima del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/09/2004, stipulato tra UNITAL e FILLEA, FILCA e FeNEAL, recepisce il punto 2 del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993.

La procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti venga corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento, denominato “**indennità di vacanza contrattuale**”, è fissato nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari vigenti più l'indennità di contingenza.

Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo predetto sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato.

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale non sarà più erogata.

La tabella dell'indennità di vacanza contrattuale, allegata, è valida dal 1° aprile 2006.

Poiché non si è raggiunto l'accordo di rinnovo del contratto, il nuovo valore dell'indennità di vacanza contrattuale è da corrispondere a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2006.

Nella busta paga l'indennità va evidenziata con l'apposita voce “indennità di vacanza contrattuale”.

Per gli apprendisti gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinati in misura ridotta.

Si allega la tabella dell'indennità di vacanza contrattuale decorrente dall'1/4/2006.

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione o chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente Unital
Riccardo Montesi

UNITAL

UNIONE – ITALIANA – ARREDI – LEGNO

CONFAPI – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA MEDIA INDUSTRIA

CCNL UNITAL-CONFAPI 22,09,04

**INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (IVC) QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI,
OPERAI, APPRENDISTI
decorrente dal 1/4/2006**

categorie	minimo tabellare contrattuale	contingenza	totale	IVC dall'1/4/06 euro
A S	1.115,02	531,30	1.646,32	8,40
A	998,42	528,03	1.526,45	7,78
B	838,77	522,49	1.361,26	6,94
C	720,56	518,30	1.238,86	6,32
D	638,95	515,30	1.154,25	5,89
E	543,76	512,79	1.056,55	5,39

Lavoratori, privi di qualificazione, in fase di primo inserimento in azienda (minimo tabellare della categoria E ridotto del 10% per 18 mesi)

Somma min.t. e contingenza	IVC dall'1/4/04 euro
1002,17	5,11

APPRENDISTI

CATEGORIE DI DESTINAZIONE		% sul min. tab cat. di dest.	Importo Euro	Min. tab. e ind. Cont.	IVC dall'1/4/04 Euro
A (durata 48 mesi)	dal 1° al 12° mese	65%	648,97	1.161,76	5,92
	dal 13° al 24° mese	75%	748,82	1.261,61	6,43
	dal 25° al 40° mese	85%	848,66	1.361,45	6,94
	dal 41° al 48° mese	90%	898,58	1.411,37	7,20
B (durata 48 mesi)	dal 1° al 12° mese	65%	545,20	1.057,99	5,40
	dal 13° al 24° mese	75%	629,08	1.141,87	5,82
	dal 25° al 40° mese	85%	712,95	1.225,74	6,25
	dal 41° al 48° mese	90%	754,89	1.267,68	6,47
C (durata 40 mesi)	dal 1° al 12° mese	65%	468,36	981,15	5,00
	dal 13° al 24° mese	75%	540,42	1.053,21	5,37
	dal 25° al 40° mese	85%	612,48	1.125,27	5,74
D (durata 28 mesi)	dal 1° al 12° mese	65%	415,32	928,11	4,73
	dal 13° al 28° mese	85%	543,11	1.055,90	5,39

Aderente alla Confapi

Sede: 00154 Roma – Via Ignazio Giudi 20- Tel.06.97.27.98.55– Fax 06.97.27.98.82

Internet: www.aniem.org - E-mail: aniem@aniem.org.